

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(LUPIS)

NELLA SEDUTA DELL'8 MARZO 1973

Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, concernente l'ordinamento del Registro italiano navale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, stabilisce la composizione del Consiglio di amministrazione del Registro italiano navale.

Di tale organo sono chiamati a far parte, oltre a rappresentanti della pubblica amministrazione, degli assicuratori, di costruttori navali, di enti vari eccetera, quattro rappresentanti dell'armamento da traffico (carico e passeggeri), nonché un rappresentante delle società di navigazione interna.

Attualmente non fa quindi parte del Consiglio di amministrazione del Registro italiano navale alcun rappresentante dell'armamento della pesca marittima, che in questi ultimi anni ha assunto una rilevante importanza, con i suoi oltre quattromila pescherecci, in legno ed in ferro, per la pesca mediterranea e circa cento unità per la pesca oceanica.

A parte tale considerazione, non va trascurato il fatto che l'armamento in questione ha problemi di carattere costruttivo e di esercizio aventi peculiari caratteristiche che lo differenziano da quello da traffico.

Appare, pertanto, indispensabile che del Consiglio di amministrazione del Registro

italiano navale faccia parte almeno un rappresentante dell'armamento peschereccio, tenuto conto che vengono molto spesso esaminati e discussi problemi che coinvolgono interessi vitali del settore.

Con l'occasione si è ravvisata altresì l'opportunità di provvedere alla modifica della lettera *f*) dello stesso articolo 10 (rappresentante del Ministero della difesa nel Consiglio di amministrazione) in relazione alla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa disposta con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

L'articolo 1 dell'allegato disegno di legge, provvede, appunto, alla modifica della lettera *f*) dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, e ad includere nel Consiglio predetto un rappresentante dell'armamento della pesca marittima, nominato dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca (Federpesca).

L'articolo 2 provvede ad estendere anche al nuovo membro del Consiglio di amministrazione la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato relativa al tempo di durata della carica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La lettera *f*) dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, è così modificata:

« *f*) il direttore generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali presso il Ministero della difesa ».

Dopo la lettera *v*) dello stesso articolo è aggiunta la seguente:

« *z*) un rappresentante dell'armamento della pesca marittima nominato dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, è modificato come segue:

« I membri indicati alle lettere *g*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*), *s*), *t*), *u*), *v*) e *z*) durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».